

# La riabilitazione e il rilascio del PORTO D'ARMI

**Il Decreto legislativo del 10 agosto 2018 n.104, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'8 settembre 2018 n. 209, è intervenuto sull'annosa questione dell'effetto della riabilitazione penale nei riguardi dei reati c.d. "ostativi" per il rilascio del porto d'armi. Di seguito la disamina della portata della riforma**

GIACOMO NICOLUCCI



**C**om'è noto, l'art. 11 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza prevede che le autorizzazioni di polizia debbano essere negate:

- 1) a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
- 2) a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Nonché a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità.

E, più genericamente, che le autorizzazioni in parola devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o



vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione.

Con maggiore dettaglio, l'art. 43 del medesimo Testo unico meglio specifica che non può essere concessa la licenza di portare armi:

- a) a chi ha riportato condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione;
- b) a chi ha riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale per violenza o resistenza all'autorità o per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico;
- c) a chi ha riportato condanna per diserzione in tempo di guerra, anche se amnistiato, o per porto abusivo di armi.

Si tratta, rispetto all'art. 11 Tulp, di una maglia ancora più stretta di filtro, cui sono conseguiti i noti orientamenti degli Uffici di PS che han cagionato il diniego di concessione di licenze, nel passato anche più volte rinnovate, per il mero tornare alla luce di vecchi o vecchissimi precedenti penali ostativi. E ciò anche in ragione dell'uso dell'ultimo comma dell'art. 43 in parola, che sino alla riforma di agosto era così costruito: «La licenza può essere riusata ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi».

Si trattava di una fattispecie di chiusura che, in poche parole, attribuiva un potere discrezionale all'autorità di PS "a prescindere dal tipo di illecito commesso". Poco ha spostato l'intervento della Corte costituzionale che, con sentenza 16 dicembre 1993, n. 440, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma, "nella parte in cui pone a carico dell'interessato l'onere di provare la sua buona condotta", giacché ne è conseguito unicamente l'impiego di formule di stile da parte degli uffici di polizia nel revocare le licenze o negarne il rilascio.

Oggi, con una formulazione pessima anche dal punto di vista linguistico, lo stesso comma risulta così modificato: «La licenza può essere riusata ai soggetti di cui al primo comma qualora sia intervenuta la riabilitazione, ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi».



Inutile sforzarsi d'interpretare, sarebbe vano. Scrive, infatti, al riguardo il dott. Edoardo Mori: «Non si capisce; forse c'è un errore e volevano dire non può essere riusata ai riabilitati; o forse così avevano detto i politici ed al ministero hanno fatto i furbi ed hanno fatto sparire il non. Così come è scritto vuol dire "non ce ne frega nulla se vi è stata riabilitazione; il rilascio è sempre discrezionale; certo è meglio che un divieto assoluto». Sono convinto anche io che l'avverbio di negazione "non" sia rimasto nella penna del legislatore, ma forse perché si sono resi conto che, qualora l'avessero inserito, avrebbe provocato uno sfacelo semantico con il resto del comma.

Per fortuna è giunta in soccorso di tale absurdità la «Circolare interpretativa del D.to L.vo 104/2018 nr. 557/PA5/U/012670/10900(27)9 del 12/09/2018», che all'art. 11, circa i Requisiti morali richiesti per il rilascio delle autorizzazioni in materia di armi, così recita:

«Il D. Lgs. n.104/2018, con Tart. 3, comma 1, lett e), interviene anche sulla disciplina dei requisiti soggettivi richiesti per il rilascio dei permessi di porto d'arma e delle altre autorizzazioni in materia.

Viene, infatti, modificato l'art. 43 TULPS stabilendo che le condanne per i reati elencati



al primo comma sono ostative al conseguimento dei titoli di polizia in parola, salvo che non sia intervenuta la sentenza di riabilitazione di cui all'art. 178 c.p.

Al fine di consentire la corretta applicazione di questa previsione, le SS.LL. potranno tenere conto di alcuni criteri applicativi formulati in alcune sentenze del Consiglio di Stato che si sono mosse nella direzione oggi positivizzata dal ricordato decreto legislativo.

In questo senso, il Giudice Amministrativo aveva evidenziato come la condanna per cui è intervenuta la riabilitazione, pur non avendo più un effetto di "automatismo preclusivo", non perde la sua rilevanza in senso assoluto.

Essa, infatti, può essere presa a base di una valutazione discrezionale che deve comunque tenere conto degli ulteriori elementi emersi nel corso dell'istruttoria (Cons. Stato, Sez. Ili, n. 3719 del 2013).

Sempre al fine di agevolare l'esercizio del potere discrezionale, può essere utile ricordare che, in base all'art. 179, primo comma, c.p., la riabilitazione è concessa dal Giudice, dopo aver accertato che nel periodo di tempo stabilito dalla legge, il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta.

Conseguentemente, gli elementi in grado di conferire rilevanza alla condanna devono riferirsi, in linea di principio, a fatti o circostanze verificatesi successivamente alla sentenza di riabilitazione, ovvero deve trattarsi di situazioni di cui sia stato verificato che il Giudice non abbia potuto tenere conto, non essendo note».

In estrema sintesi, l'intervenuta riabilitazione in ordine ai reati ostativi di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 43 comma 1 Tulps impedisce che questi possano essere considerati "ostativi" al rilascio di licenze di porto d'armi, salvo:

1. che, successivamente alla concessione della riabilitazione da parte del Tribunale di sorveglianza, siano intercorsi fatti nuovi di per sé in grado di minare quell'accertamento di buona condotta compiuto nel procedimento di riabilitazione;
2. che il Tribunale di sorveglianza abbia deciso ignorando fatti e circostanze in grado di smentire i requisiti di buona condotta in valutazione, e che invece gli Uffici di PS ben conoscano (o che successivamente hanno conosciuto).

Quest'ultima eventualità sembra essere abbastanza remota, giacché il Tribunale di Sorveglianza acquisisce informazioni anche dalle Autorità di PS presenti sul territorio al fine di giudicare ad ampio spettro il requisito della buona condotta.

È il caso di ricordare, in proposito, che la riabilitazione penale è quel particolare percorso che consente alla persona condannata, che ha manifestato sicuri segni di ravvedimento, di ottenere l'estinzione degli effetti penali della condanna, e delle pene accessorie, nonché la cancellazione dei reati dal casellario giudiziario. ■

La riabilitazione viene concessa quando siano decorsi almeno tre anni (almeno otto per i recidivi e dieci per i delinquenti abituali) dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia estinta, e il condannato:

- abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta;
- non sia stato sottoposto a misura di sicurezza;
- abbia adempiuto le obbligazioni civili derivanti dal reato (risarcimento del danno);
- abbia provveduto al pagamento delle spese processuali.